

DECISIONI ADOTTATE CONGIUNTAMENTE DAL PARLAMENTO EUROPEO E DAL CONSIGLIO

DECISIONE N. 1098/2008/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 22 ottobre 2008

riguardante l'anno europeo della lotta alla povertà e all'esclusione sociale (2010)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 137, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato delle regioni ⁽²⁾,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

- (1) La lotta alla povertà e all'esclusione sociale è uno degli impegni fondamentali dell'Unione europea e dei suoi Stati membri.
- (2) Il trattato di Amsterdam nel 1997 ha aggiunto nuove disposizioni sulla lotta all'emarginazione sociale agli esistenti ambiti di attività su cui vertono le disposizioni di politica sociale del trattato CE, in particolare gli articoli 136 e 137, e ha creato un nuovo quadro giuridico e una nuova base giuridica per nuovi impegni politici in questo settore.
- (3) Il Consiglio europeo tenutosi a Lisbona il 23 e 24 marzo 2000 ha riconosciuto l'inaccettabilità della portata della

povertà e dell'esclusione sociale. La costruzione di un'Unione europea più inclusiva è stata quindi considerata elemento fondamentale per il raggiungimento dell'obiettivo strategico decennale dell'Unione, consistente nella realizzazione di una crescita economica con nuovi e migliori posti di lavoro e una maggiore coesione sociale.

- (4) Il Consiglio europeo di Lisbona ha invitato gli Stati membri e la Commissione ad avviare iniziative per imprimere «una svolta decisiva alla lotta contro la povertà» entro il 2010. Il Consiglio europeo di Lisbona ha quindi deciso di adottare un metodo aperto di coordinamento (OMC) in questo settore.
- (5) Sin dall'inizio, l'OMC per la protezione sociale e l'inclusione sociale ha costituito uno strumento importante per sostenere tale impegno politico e rafforzare la capacità dell'Unione europea di coadiuvare gli Stati membri nei loro sforzi per rafforzare la coesione sociale in Europa.
- (6) L'OMC contribuisce ad approfondire l'apprendimento reciproco e ha rafforzato la consapevolezza del carattere multidimensionale dell'esclusione e della povertà. L'OMC crea quindi le condizioni necessarie a produrre un impatto più profondo sul terreno e a rendere l'interesse che l'Unione europea ripone nei valori sociali più visibile ai suoi cittadini.
- (7) Malgrado i risultati ottenuti, una parte significativa della popolazione vive ancora nelle privazioni, ha un accesso limitato e diseguale ai servizi o è esclusa dalla società. La relazione congiunta per il 2008 sulla protezione sociale e sull'inclusione sociale sottolinea il fatto che nell'Unione europea 78 milioni di persone, di cui 19 milioni di bambini, sono esposti al rischio di povertà. Il divario di genere è di circa due punti percentuali.
- (8) Inoltre, la ripartizione ineguale della ricchezza e la grave povertà sono motivo di crescente preoccupazione in seno all'Unione.
- (9) Nell'interesse della coesione sociale ed economica, occorre fornire sostegno alle regioni meno favorite, alle zone che soffrono di svantaggi strutturali permanenti, alle regioni ultraperiferiche, a determinate isole e Stati membri insulari e alle aree interessate dalla recente deindustrializzazione o riconversione industriale.

⁽¹⁾ GU C 224 del 30.8.2008, pag. 106.

⁽²⁾ Parere del 18 giugno 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ Parere del Parlamento europeo del 17 giugno 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 2 ottobre 2008.

- (10) L'esclusione sociale compromette il benessere dei cittadini limitando la loro capacità di esprimersi e di partecipare alla società. L'anno europeo della lotta alla povertà e all'esclusione sociale (di seguito «l'anno europeo») dovrebbe pertanto conferire la necessaria visibilità a tale aspetto.
- (11) Nella risoluzione del 15 novembre 2007 sull'inventario della realtà sociale, il Parlamento europeo ha sottolineato che il rafforzamento della coesione sociale e l'eradicazione della povertà e dell'esclusione sociale devono diventare una priorità politica per l'Unione europea.
- (12) La lotta alla povertà e all'esclusione sociale deve essere perseguita sia sul piano interno, in seno all'Unione europea, sia su quello esterno, in linea con gli obiettivi di sviluppo del millennio delle Nazioni Unite sottoscritti dall'Unione europea e dagli Stati membri.
- (13) Il problema della povertà e dell'esclusione sociale assume forme estese, complesse e multidimensionali. Esse sono correlate ad un ampio numero di fattori, ad esempio al reddito e alle condizioni di vita, alla necessità di possibilità di istruzione e di lavoro dignitoso, all'efficacia dei sistemi di protezione sociale, all'alloggio, all'accesso a servizi sanitari di qualità, e alla cittadinanza attiva. È auspicabile pertanto che i soggetti interessati siano coinvolti in tutte le aree di intervento.
- (14) Di conseguenza, la prevenzione e la lotta contro la povertà necessitano di politiche multidimensionali a livello nazionale, regionale e locale, che assicurino un equilibrio tra politiche economiche e sociali e strategie mirate per categorie o persone in situazioni di particolare vulnerabilità. L'anno europeo può contribuire a dare impulso a tali politiche pluridimensionali e all'ulteriore sviluppo di pertinenti indicatori.
- (15) L'agenda sociale 2005-2010, che integra e sostiene la strategia di Lisbona, svolge un ruolo fondamentale nella promozione della dimensione sociale della crescita economica e della partecipazione attiva dei cittadini alla società e al mercato del lavoro. Una delle priorità dell'agenda sociale è la promozione delle pari opportunità per tutti come strumento verso la solidarietà sociale e intergenerazionale e la creazione di una società senza povertà e più inclusiva.
- (16) Nei rispettivi piani d'azione nazionali per l'inclusione sociale, vari Stati membri sottolineano il rischio elevato di povertà e/o di esclusione al quale sono esposti gruppi particolari, tra cui bambini, giovani che abbandonano prematuramente gli studi, famiglie monoparentali, famiglie numerose, famiglie monoreddito, giovani, in particolare giovani donne, persone anziane, migranti e minoranze etniche, disabili e persone che se ne occupano, senzatetto, disoccupati, in particolare i disoccupati di lunga durata, detenuti, donne e bambini vittime di violenza nonché tossicomani. Le politiche nazionali e le misure di sostegno destinate ai gruppi più vulnerabili potrebbero svolgere un ruolo importante nella lotta contro la povertà e l'esclusione sociale.
- (17) L'occupazione dignitosa può ridurre significativamente il rischio di povertà di un individuo. Tuttavia l'occupazione di per sé non sempre rappresenta una condizione sufficiente per uscire dalla povertà, e il tasso di rischio di povertà resta del resto relativamente elevato anche per le persone che hanno un lavoro. La povertà per le persone che lavorano dipende dall'esiguità delle retribuzioni, dal divario retributivo tra uomini e donne, dalle scarse competenze, dalle limitate possibilità di formazione professionale, dalla necessità di conciliare lavoro e vita familiare, da condizioni di impiego e di lavoro precarie, come pure da condizioni familiari difficili. La qualità dell'occupazione e il sostegno sociale ed economico sono quindi essenziali per affrancarsi dalla povertà.
- (18) Anche la mancanza di competenze e di qualifiche di base adatte alle sempre nuove esigenze del mercato del lavoro costituisce un ostacolo importante all'integrazione nella società. Esiste un rischio crescente di nuove spaccature nella società tra coloro che hanno accesso all'apprendimento permanente per migliorare la loro capacità di inserimento professionale e di adeguamento e per facilitare il loro sviluppo personale e la loro cittadinanza attiva, e coloro che rimangono esclusi e subiscono varie forme di discriminazione. Le persone che non posseggono le competenze adeguate incontrano maggiori difficoltà ad accedere al mercato del lavoro e a trovare un'occupazione di qualità, sono maggiormente soggette a lunghi periodi senza lavoro o, qualora ne trovino uno, ad occupare posti di lavoro a bassa retribuzione.
- (19) La disponibilità e la capacità di utilizzare le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) sta diventando sempre di più una condizione essenziale per l'integrazione. Una dichiarazione ministeriale approvata a Riga l'11 giugno 2006 auspica una società dell'informazione per tutti.
- (20) Un'ampia adesione della popolazione e un ampio sostegno politico sono fondamentali per il successo dell'azione comunitaria di lotta alla povertà e all'esclusione sociale. Anche l'applicazione efficace della legislazione europea in materia di pari opportunità e di non discriminazione supporta le finalità dell'anno europeo. L'anno europeo dovrebbe pertanto agire come catalizzatore per sensibilizzare i cittadini, dare più slancio e forza all'azione e favorire lo scambio delle migliori prassi tra gli Stati membri, le autorità locali e regionali e le organizzazioni internazionali coinvolte nella lotta contro la povertà. Esso dovrebbe contribuire ad attirare l'attenzione politica e a mobilitare tutti gli interessati al fine di far avanzare e rafforzare l'OMC sulla protezione sociale e sull'inclusione sociale nonché al fine di promuovere ulteriori azioni e iniziative a livello comunitario e nazionale in tale settore, in cooperazione con le persone colpite dalla povertà e i loro rappresentanti.
- (21) L'anno europeo dovrebbe dare impulso a politiche di inclusione attive in quanto strumenti atti a prevenire la povertà e l'esclusione sociale e dovrebbe contribuire a promuovere le migliori prassi in tal campo nel quadro dell'OMC.

- (22) I diversi gradi di progresso registrato nei vari Stati membri e la diversità in termini di contesti socioeconomici e culturali e di sensibilità rendono opportuno decentrare a livello nazionale un'ampia parte delle azioni previste dall'anno europeo, attraverso un sistema di gestione centralizzata indiretta secondo le procedure di cui all'articolo 54, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽¹⁾, e al regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽²⁾.
- (23) Tuttavia, la definizione delle priorità politiche su scala nazionale dovrebbe essere controllata dalla Commissione in modo da garantire la coerenza con gli obiettivi strategici convenuti per l'anno europeo e quindi con gli obiettivi comuni fissati per l'OMC.
- (24) Un efficace coordinamento di tutte le parti coinvolte a livello comunitario, nazionale, regionale e locale è un requisito fondamentale per garantire il successo dell'anno europeo. I partner regionali e locali hanno una funzione particolare da svolgere nella promozione degli interessi delle persone che vivono in condizioni di povertà o esclusione sociale.
- (25) La partecipazione all'anno europeo dovrebbe essere aperta agli Stati membri, ai paesi dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA) che hanno sottoscritto l'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE), conformemente alle disposizioni di tale accordo, ai paesi candidati che beneficiano di una strategia di preadesione e ai paesi dei Balcani occidentali, conformemente alle condizioni di cui ai rispettivi accordi, nonché ai paesi che rientrano nella politica europea di vicinato (PEV), conformemente alle disposizioni di cui al documento strategico del maggio 2004 e ai piani d'azione nazionali.
- (26) L'anno europeo può contribuire a migliorare il coordinamento tra i programmi e le iniziative esistenti a livello comunitario in materia di lotta contro la povertà e l'esclusione sociale, fra cui l'OMC per la protezione e l'inclusione sociale.
- (27) Dovrebbero essere assicurate la coerenza e la complementarità con altre azioni comunitarie, in particolare con il programma Progress, i fondi strutturali e il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), l'azione per combattere la discriminazione e promuovere la parità tra uomini e donne e i diritti fondamentali e l'azione in materia di istruzione e formazione, cultura e dialogo interculturale, gioventù, cittadinanza, immigrazione e asilo, e ricerca.
- (28) L'anno europeo dovrebbe portare avanti le migliori prassi ereditate dai precedenti anni europei, fra cui l'anno europeo delle pari opportunità per tutti (2007) e l'anno europeo del dialogo interculturale (2008).
- (29) La presente decisione istituisce, per l'intera durata del programma, una dotazione finanziaria che costituisce per l'autorità di bilancio il riferimento privilegiato a norma del punto 37 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria ⁽³⁾.
- (30) Le misure necessarie per l'esecuzione della presente decisione dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽⁴⁾,
- (31) Poiché gli obiettivi della presente decisione non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri, data la necessità, tra gli altri aspetti, di partenariati multilaterali e di scambiare informazioni a livello transnazionale e di diffondere le prassi ottimali su scala comunitaria, e possono dunque, a causa delle dimensioni dell'azione, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente decisione si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

DECIDONO:

Articolo 1

Anno europeo

Per contribuire all'azione comunitaria di lotta all'esclusione sociale, l'anno 2010 è designato «anno europeo della lotta alla povertà e all'esclusione sociale» (di seguito «l'anno europeo»).

Articolo 2

Obiettivi e principi guida

1. Gli obiettivi e i principi guida dell'anno europeo sono i seguenti:

- a) riconoscimento di diritti — riconoscere il diritto fondamentale delle persone in condizioni di povertà e di esclusione sociale di vivere dignitosamente e di far parte a pieno titolo della società. L'anno europeo sensibilizzerà maggiormente il pubblico alla situazione delle persone in condizione di povertà, prestando particolare attenzione alle categorie o alle persone in situazioni vulnerabili e contribuirà ad agevolare il loro efficace accesso ai diritti sociali, economici e culturali, a risorse sufficienti e a servizi di qualità. L'anno europeo contribuirà anche a combattere gli stereotipi e la stigmatizzazione;

⁽¹⁾ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1.

⁽³⁾ GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

- b) responsabilità condivisa e partecipazione — aumentare la partecipazione pubblica alle politiche e alle azioni di inclusione sociale, sottolineando la responsabilità collettiva e individuale nella lotta alla povertà e all'esclusione sociale e l'importanza di promuovere e sostenere le attività di volontariato. L'anno europeo promuoverà la partecipazione dei soggetti pubblici e privati, tra l'altro mediante partenariati dinamici. Esso favorirà la sensibilizzazione e l'impegno, creando possibilità di partecipazione per tutti i cittadini, in particolare per coloro che hanno un'esperienza diretta o indiretta della povertà;
- c) coesione — promuovere una società più coesa, sensibilizzando i cittadini sui vantaggi offerti a tutti da una società senza povertà, che consente l'equità distributiva e nella quale nessuno è emarginato. L'anno europeo promuoverà una società che sostiene e sviluppa la qualità della vita, ivi compresa la qualità delle competenze e dell'occupazione, il benessere sociale, ivi compreso il benessere dei bambini e la parità di opportunità per tutti. Tale società garantirà inoltre lo sviluppo sostenibile e la solidarietà intergenerazionale e intragenerazionale nonché la coerenza politica dell'azione intrapresa dall'Unione europea su scala mondiale;
- d) impegno e azioni concrete — riaffermare il fermo impegno politico dell'Unione europea e degli Stati membri ad attivarsi con determinazione per eliminare la povertà e l'esclusione sociale e promuovere tale impegno con azioni a tutti i livelli del potere. Sulla scorta dei risultati e del potenziale dell'OMC per la protezione sociale e l'inclusione sociale, l'anno europeo rafforzerà l'impegno politico, richiamando l'attenzione politica e mobilitando tutte le parti interessate, a favore della prevenzione della povertà e dell'esclusione sociale e della lotta alle medesime e imprimerà un nuovo slancio all'azione dell'Unione europea e degli Stati membri in questo campo.

2. Nell'attuare tali obiettivi, la Comunità e gli Stati membri tengono conto delle priorità elencate nella parte IV dell'allegato.

Articolo 3

Contenuto delle azioni

1. Le azioni a livello comunitario e nazionale volte a conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 2 possono, in particolare, consistere in:
- a) incontri e manifestazioni;
- b) campagne informative, promozionali ed educative;
- c) indagini e studi a livello comunitario o nazionale basati all'occorrenza su raccolte di dati suddivisi per genere.
2. I particolari delle azioni di cui al paragrafo 1 figurano nell'allegato.

3. Tutte le azioni rivolte ad un più vasto pubblico sono accessibili da parte di tutti, comprese le persone che versano in condizioni di povertà e le persone disabili.

Articolo 4

Integrazione della dimensione di genere

L'anno europeo tiene conto dei diversi rischi e livelli di povertà e di esclusione sociale vissuti dalle donne e dagli uomini. In sede di attuazione dell'anno europeo la Comunità e gli Stati membri tengono conto dell'integrazione della dimensione di genere.

Articolo 5

Cooperazione e attuazione a livello comunitario

1. Le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione sono adottate secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 7, paragrafo 2.
2. La Commissione provvede all'attuazione delle azioni comunitarie di cui alla presente decisione conformemente all'allegato.
3. In particolare, allo scopo di conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 2, la Commissione adotta le misure necessarie per garantire la coerenza e la complementarità delle azioni e delle iniziative comunitarie di cui all'articolo 10.
4. La Commissione organizza uno scambio di pareri periodico con le parti interessate, incluse quelle che lavorano a contatto con persone che vivono in povertà, soprattutto a livello europeo, sulla concezione, sull'attuazione, sulla verifica e sulla valutazione dell'anno europeo. Essa mette tutte le informazioni pertinenti a disposizione del pubblico.
5. La Commissione coinvolge strettamente il comitato per la protezione sociale nella preparazione e nell'attuazione dell'anno europeo, eventualmente informando o coinvolgendo altri comitati competenti.
6. La Commissione coopera nei modi opportuni con le altre istituzioni, organismi, uffici ed agenzie dell'Unione europea.

Articolo 6

Cooperazione e attuazione a livello nazionale

1. Ogni Stato membro designa un «organismo nazionale di attuazione» incaricato di organizzare la propria partecipazione all'anno europeo e di garantire il coordinamento a livello nazionale. L'organismo nazionale di attuazione è responsabile dell'elaborazione del programma nazionale e della definizione delle priorità dell'anno europeo, nonché della selezione delle azioni da proporre per un finanziamento comunitario. La strategia e le priorità nazionali dell'anno europeo sono determinate conformemente agli obiettivi di cui all'articolo 2.

2. La procedura di concessione del finanziamento comunitario per le azioni da intraprendere a livello nazionale figura nella parte II dell'allegato.

3. Nello svolgimento dei suoi compiti, in particolare nell'elaborazione del programma nazionale e ogni qualvolta necessario durante l'attuazione dell'anno europeo, l'organismo nazionale di attuazione si concerta strettamente e coopera con una vasta gamma di parti interessate, tra cui le organizzazioni della società civile e le organizzazioni che difendono o rappresentano gli interessi delle persone vittime della povertà e dell'esclusione sociale, le parti sociali e le autorità regionali e locali.

Articolo 7

Comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato (di seguito «il comitato»).

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

3. I rappresentanti di ciascuno Stato membro in seno al comitato sono nominati, ove possibile, dall'organismo nazionale di attuazione di cui all'articolo 6, paragrafo 1.

Articolo 8

Disposizioni finanziarie

1. Le azioni a livello comunitario, descritte nella parte I dell'allegato, possono essere finanziate a concorrenza dell'80 % o essere oggetto di appalto pubblico finanziato dal bilancio generale dell'Unione europea.

2. Le azioni a livello nazionale, regionale o locale possono essere cofinanziate dal bilancio generale dell'Unione europea fino a un massimo del 50 % dei costi ammissibili complessivi delle azioni conformemente alla procedura di cui alla parte II dell'allegato.

Articolo 9

Procedura di presentazione e di selezione delle domande

1. Le decisioni in merito al finanziamento delle azioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, sono adottate dalla Commissione secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 7, paragrafo 2.

2. Le domande di assistenza finanziaria per azioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2, sono presentate alla Commissione dagli organismi nazionali di attuazione conformemente alla procedura di cui alla parte II dell'allegato.

Articolo 10

Coerenza e complementarità

1. La Commissione, in cooperazione con i paesi partecipanti, garantisce la coerenza fra le azioni previste dalla presente decisione e altre azioni e iniziative comunitarie, nazionali, regionali e locali.

2. Inoltre, essi garantiscono la massima complementarità tra l'anno europeo e le iniziative e risorse esistenti a livello comunitario, nazionale e regionale, se queste ultime possono contribuire a raggiungere gli obiettivi dell'anno europeo.

Articolo 11

Paesi partecipanti

La partecipazione all'anno europeo è aperta:

- a) agli Stati membri;
- b) ai paesi candidati che beneficiano di una strategia di preadesione, conformemente ai principi generali e alle condizioni generali per la partecipazione di questi paesi ai programmi comunitari stabiliti nel rispettivo accordo quadro e nelle rispettive decisioni dei consigli di associazione;
- c) ai paesi dei Balcani occidentali, secondo le modalità da definire con questi paesi nell'ambito degli accordi quadro sui principi generali della loro partecipazione ai programmi comunitari;
- d) ai paesi EFTA che hanno sottoscritto l'accordo SEE, conformemente alle disposizioni di tale accordo;
- e) ai paesi partner della PEV, conformemente ai principi generali e alle condizioni generali per la partecipazione di questi paesi ai programmi comunitari stabiliti nel documento strategico del maggio 2004 e nei piani d'azione nazionali. L'eventuale sostegno finanziario comunitario ad attività organizzate in tale contesto da paesi partner della PEV è disciplinato dallo strumento della PEV conformemente alle priorità e alle procedure stabilite nel quadro della cooperazione generale con tali paesi.

Articolo 12

Bilancio

1. La dotazione finanziaria per la realizzazione delle azioni di cui alla presente decisione per il periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2010 ammonta a 17 000 000 EUR, di cui 6 500 000 EUR per il periodo fino al 31 dicembre 2009.

2. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio nei limiti del quadro finanziario 2007-2013.

Articolo 13

Cooperazione internazionale

Ai fini dell'anno europeo, la Commissione può cooperare con le organizzazioni internazionali competenti, in particolare con il Consiglio d'Europa, l'organizzazione internazionale del lavoro e le Nazioni Unite.

Articolo 14

Tutela degli interessi finanziari della Comunità

La Commissione assicura che, in sede di attuazione delle azioni finanziate ai sensi della presente decisione, gli interessi finanziari della Comunità siano salvaguardati mediante l'applicazione di misure di prevenzione contro le frodi, la corruzione e qualsiasi altra attività illegale, attraverso controlli efficaci e il recupero delle somme indebitamente versate e, ove siano riscontrate irregolarità, mediante l'applicazione di sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, a norma del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità ⁽¹⁾, del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità ⁽²⁾, e del regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF) ⁽³⁾.

Articolo 15

Controllo e valutazione

1. Entro il 31 dicembre 2011 la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni una relazione sull'attuazione, sui risultati e sulla valutazione globale delle azioni previste dalla presente decisione.

2. La relazione descrive anche in che modo la dimensione di genere è stata integrata nelle attività dell'anno europeo e come quest'ultimo abbia recato beneficio a categorie o a persone in situazioni vulnerabili.

Articolo 16

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Strasburgo, addì 22 ottobre 2008.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

H.-G. PÖTTERING

Per il Consiglio

Il presidente

J.-P. JOUYET

⁽¹⁾ GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2.

⁽³⁾ GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.

ALLEGATO

Particolari delle azioni di cui all'articolo 3 della presente decisione**I. AZIONI SU SCALA COMUNITARIA****1. Incontri e manifestazioni**

Organizzazione di incontri e di manifestazioni a livello comunitario, volti a sensibilizzare su temi riguardanti l'anno europeo e la povertà ed esclusione sociale come pure a servire da sede per scambi di opinioni. Queste azioni raccoglieranno le parti interessate e saranno pianificate con il concorso di persone in condizioni di povertà e di organizzazioni della società civile che le rappresentano. Tali incontri ed eventi promuoveranno lo sviluppo di misure e pratiche di emancipazione sociale per tutti e contribuiranno ad affrontare le lacune politiche, nonché a sensibilizzare i soggetti e le istituzioni interessate sugli aspetti multidimensionali della povertà e dell'esclusione sociale (in particolare tra le donne e i bambini), prendendo in considerazione fattori come l'accesso al lavoro, l'alloggio, la protezione sociale, il sostegno familiare, la sanità e i servizi sociali.

2. Campagne informative e promozionali comprendenti:

- l'organizzazione di varie iniziative di solidarietà a favore della lotta alla povertà e dell'inclusione sociale, per offrire a tutti i cittadini l'opportunità di contribuire direttamente o tramite le loro organizzazioni, anche in modo modesto e in qualsiasi forma. Le campagne mediatiche a livello comunitario e nazionale possono sostenere azioni di raccolta di fondi avviate nel quadro dell'anno europeo,
- la creazione di un logo disponibile in più formati e di slogan relativi all'anno europeo, da usare per le azioni che rientrano in tale iniziativa,
- una campagna di informazione a livello comunitario con localizzazione a livello nazionale e locale basata su strumenti di comunicazione nuovi e tradizionali, ma anche su nuove tecnologie,
- la produzione di strumenti di comunicazione e mediali disponibili in tutta la Comunità e miranti a stimolare l'interesse del pubblico,
- misure ed iniziative adeguate per fornire informazioni, far conoscere i risultati e migliorare la visibilità dei programmi, delle azioni e delle iniziative comunitarie che contribuiscono agli obiettivi dell'anno europeo,
- iniziative adeguate intraprese dagli istituti di istruzione, dalle organizzazioni non governative e dalle associazioni caritative, a livello comunitario e nazionale, per diffondere le informazioni sull'anno europeo e sulle misure di lotta contro la povertà e l'esclusione sociale,
- l'organizzazione di concorsi europei che evidenzino i risultati e le esperienze relative ai temi dell'anno europeo,
- un forte legame con organizzazioni e settori che in genere non si occupano di povertà e di esclusione sociale (ad esempio sport, arte), incluso il ricorso a testimonial e ad «ambasciatori»,
- allestimento di un sito web di informazione su Europa.

3. Altre azioni

- Indagini e studi a livello comunitario basati all'occorrenza sulla raccolta di dati suddivisi per genere, per valutare e documentare la preparazione, l'efficacia e l'impatto immediato e a lungo termine dell'anno europeo. Per facilitare l'individuazione di soluzioni innovative, una di tali indagini sonderà anche l'opinione pubblica sulla politica di prevenzione e di lotta alla povertà e all'esclusione sociale, compresi eventualmente i sistemi di protezione sociale, e sul ruolo potenziale dell'Unione nella lotta alla povertà e all'esclusione. L'indagine sarà realizzata nel 2009 al fine di poter presentare i risultati alla conferenza inaugurale dell'anno europeo.

- Promozione di studi sulle relazioni fra grave stato di povertà e diritti fondamentali.
- Cooperazione con il settore privato, gli organismi di radiodiffusione e altri media per diffondere le informazioni sull'anno europeo e per le azioni miranti ad un dialogo a lungo termine sulle questioni sociali.
- Assistenza tecnica per facilitare il trasferimento delle conoscenze.
- Relazione di valutazione sull'efficacia e sull'impatto dell'anno europeo.

Potrebbe essere opportuno instaurare legami specifici con l'organizzazione di manifestazioni a livello europeo e internazionale, in particolare creando le sinergie necessarie tra l'anno europeo e le attività sviluppate in relazione al 17 ottobre, giornata mondiale delle Nazioni Unite per l'eradicazione della povertà.

La Commissione può utilizzare assistenza tecnica e/o amministrativa a beneficio della Commissione stessa e dei paesi partecipanti, ad esempio per finanziare consulenze esterne su argomenti specifici.

4. Finanziamento

Fatte salve le disposizioni degli articoli 8 e 12 della presente decisione, il finanziamento può essere effettuato sotto forma di:

- acquisto diretto di beni e di servizi, segnatamente nel campo della comunicazione, mediante bandi di gara,
- acquisto di servizi di consulenza, mediante bandi di gara,
- sovvenzioni a copertura delle spese per manifestazioni speciali a livello comunitario per dare risalto all'anno europeo e sensibilizzare i cittadini. Un finanziamento di questo tipo non può essere superiore all'80 % delle spese complessive sostenute dal beneficiario.

II. COFINANZIAMENTO DELLE AZIONI A LIVELLO NAZIONALE

Queste azioni dovrebbero tener conto della necessità di offrire possibilità di finanziamento che garantiscano l'accesso alle organizzazioni «sul terreno» e ai progetti che associano i gruppi più emarginati.

1. Le azioni a livello nazionale, regionale o locale possono essere ammesse ad un finanziamento a titolo del bilancio comunitario fino ad un massimo del 50 % dei costi complessivi ammissibili per paese partecipante. Il cofinanziamento nazionale, proveniente da fonti pubbliche o private, deve ammontare quanto meno al 50 % dell'importo complessivo, a complemento del finanziamento comunitario. Al momento di selezionare le azioni, gli organismi nazionali di attuazione saranno liberi di decidere se, e in quale misura, chiedere un cofinanziamento da parte dell'organizzazione responsabile dell'esecuzione delle singole azioni.
2. A seguito dell'adozione della presente decisione, la Commissione elaborerà un documento quadro strategico che, parallelamente agli obiettivi di cui all'articolo 2 della presente decisione, fisserà le principali priorità per la realizzazione delle attività dell'anno europeo, tra cui le norme minime relative alla partecipazione a organismi nazionali e ad azioni.
3. In risposta al documento quadro strategico, ogni organismo nazionale di attuazione redigerà, dopo aver consultato la società civile, un programma nazionale di attuazione dell'anno europeo, in stretto coordinamento e in linea con le strategie nazionali sulla protezione sociale e sull'inclusione sociale.
4. Ogni organismo nazionale di attuazione presenterà un'unica domanda di finanziamento comunitario. La domanda descriverà il programma e le priorità nazionali per l'anno europeo nonché le azioni proposte in vista di un finanziamento. La domanda di sovvenzione sarà accompagnata da un bilancio particolareggiato con l'indicazione del totale dei costi delle azioni proposte, nonché dell'importo e delle fonti di cofinanziamento. Tra i costi ammissibili possono figurare le spese di personale e di amministrazione sostenute dall'organismo nazionale di attuazione.
5. Le sovvenzioni globali saranno versate ai paesi partecipanti soltanto se e in quanto gli obiettivi di cui all'articolo 2 della presente decisione e illustrati nel documento quadro strategico siano stati adeguatamente rispettati nel programma nazionale di attuazione dell'anno europeo.

6. La Commissione valuterà le domande di finanziamento comunitario presentate dagli organismi nazionali di attuazione verificandone tra l'altro la conformità con gli obiettivi di cui all'articolo 2 della presente decisione. Se necessario, la Commissione chiederà di apportare modifiche alle domande.

7. Le azioni di cui al punto 1 possono comprendere:

- a) incontri e manifestazioni connesse agli obiettivi dell'anno europeo, tra cui manifestazioni nazionali per il lancio e la promozione dell'anno europeo, destinate a creare un effetto catalizzatore e a offrire spazi aperti di discussione su azioni concrete di lotta alla povertà e all'esclusione sociale;
- b) seminari per l'apprendimento reciproco su scala nazionale, regionale e locale;
- c) altre manifestazioni connesse alla preparazione di iniziative a livello comunitario (ad esempio, la tavola rotonda annuale europea sulla povertà e sull'esclusione sociale e l'incontro europeo delle persone in povertà);
- d) campagne informative, promozionali ed educative, nonché altre azioni presso le scuole ed iniziative con un rilevante effetto moltiplicatore, atte a diffondere i principi e i valori propri dell'anno europeo a livello nazionale, regionale e locale, quali l'organizzazione di premi e concorsi;
- e) indagini e studi, oltre a quelli di cui al punto 3 della parte I, per analizzare in modo più approfondito le problematiche essenziali dell'anno europeo;
- f) possibilità di formazione per funzionari, parti sociali, media, rappresentanti di organizzazioni non governative e altri operatori al fine di aumentare le loro conoscenze sui fenomeni della povertà e dell'esclusione sociale, delle politiche europee e nazionali sull'inclusione sociale e sui vari strumenti d'azione disponibili, onde rafforzare le loro capacità a trattare aspetti connessi alla povertà e a incoraggiarli a rivestire un ruolo attivo nella lotta contro la povertà e l'esclusione sociale;
- g) collaborazione con i media;
- h) elaborazione di piani d'azione pilota a livello regionale e locale per l'inclusione sociale.

III. SOSTEGNO NON FINANZIARIO

La Commissione accorderà un sostegno non finanziario, inclusa l'autorizzazione scritta ad utilizzare il logo specifico ideato per l'anno europeo e altri materiali collegati all'anno europeo, per iniziative intraprese da organizzazioni pubbliche o private, a condizione che queste ultime possano garantire alla Commissione — in base a criteri specifici fissati nel documento quadro strategico — che le iniziative in questione sono o saranno intraprese nel corso dell'anno europeo e possono contribuire in modo significativo al raggiungimento di uno o più dei suoi obiettivi.

Le iniziative organizzate in paesi terzi in associazione o in cooperazione con l'anno europeo possono anch'esse ricevere un sostegno non finanziario dalla Comunità e utilizzare il logo e altro materiale connesso all'anno europeo.

IV. PRIORITÀ DELLE ATTIVITÀ DELL'ANNO EUROPEO

Tenendo conto della natura multidimensionale della povertà e dell'esclusione sociale e nell'ottica di integrare la prevenzione e la lotta alla povertà e all'esclusione in altre politiche, le attività dell'anno europeo dovrebbero produrre un valore aggiunto manifesto e completare in modo efficace l'OMC per la protezione sociale e l'inclusione sociale. Tali attività dovrebbero quindi concentrarsi su un numero limitato di aspetti prioritari.

Conformemente all'analisi effettuata e alle priorità individuate nella relazione congiunta sulla protezione sociale e sull'inclusione sociale, l'anno europeo dovrebbe riguardare i temi seguenti:

- promozione di strategie multidimensionali integrate intese a prevenire e ridurre la povertà, in particolare la grave povertà, e di approcci da integrare in tutte le pertinenti politiche,

- lotta contro la povertà infantile compresa la trasmissione intergenerazionale della povertà nonché la povertà all'interno della famiglia, prestando un'attenzione particolare alle famiglie numerose, alle famiglie monoparentali e alle famiglie che si prendono cura di una persona a carico, nonché la povertà vissuta dai bambini negli istituti,
- promozione di mercati del lavoro inclusivi, affrontando il problema della povertà lavorativa e la necessità di rendere il lavoro redditizio,
- eliminazione degli svantaggi in materia di istruzione e di formazione, anche mediante la formazione per l'acquisizione di competenze informatiche e la promozione di parità di accesso alle TIC, prestando un'attenzione particolare alle esigenze specifiche delle persone disabili,
- presa in considerazione delle dimensioni di genere e dell'età nella povertà,
- garantire parità di accesso a risorse e servizi adeguati, incluso un alloggio dignitoso, nonché alla protezione sanitaria e sociale,
- favorire l'accesso alla cultura e alle attività ricreative,
- eliminazione della discriminazione e promozione dell'inclusione sociale degli immigrati e delle minoranze etniche,
- promozione di approcci integrati all'inclusione attiva,
- risposta alle esigenze delle persone con disabilità e loro familiari, dei senzatetto e di altre categorie o persone in situazioni vulnerabili.

Nel pianificare le attività dell'anno europeo, gli Stati membri adegueranno i temi summenzionati alla loro situazione e alle loro problematiche nazionali, regionali e locali, tenendo conto degli aspetti connessi alla coesione territoriale.

Alla luce degli obiettivi di cui all'articolo 2 della presente decisione, l'aspetto della partecipazione dovrebbe essere integrato in tutte le priorità.

A norma dell'articolo 4 della presente decisione, la Commissione e gli Stati membri devono tener conto, nella realizzazione delle attività dell'anno europeo, dei modi diversi in cui le donne e gli uomini vivono la povertà e l'esclusione sociale. Essi veglieranno affinché gli aspetti di genere siano integrati in tutte le priorità dell'anno europeo allo scopo di promuovere la parità tra uomini e donne.
